

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4348-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BASINI)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro dei lavori pubblici
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro della sanità
e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1999

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) di Heidelberg è il più importante istituto scientifico europeo per la biologia molecolare e collabora con l'Archivio europeo dei mutanti (EMMA), la cui unità centrale già opera nel *campus* del CNR a Monterotondo.

Nello stesso *campus* l'EMBL ha recentemente costituito il Dipartimento per la biologia dei mammiferi, comprendente tre gruppi di ricerca in cui si svolgeranno ricerche di fondamentale importanza per la comprensione dei processi biologici di base, che assicureranno al *campus* del Consiglio Nazionale delle Ricerche un ruolo di preminenza nella ricerca biomedica e farmacologica a livello mondiale.

Sotto il profilo finanziario, l'attività dei tre gruppi di ricerca costituiti nel Dipartimento

graverà sul bilancio dell'EMBL, mentre l'EMMA è sostenuto con apporti finanziari della Comunità europea. Il Governo italiano ha sottoscritto però con l'EMBL, che ha lo *status* giuridico di organizzazione internazionale, un «accordo di sede», con cui si è impegnato a mettere a disposizione idonei locali, comprensivi delle necessarie attrezzature. È inoltre prevista l'esenzione dall'IVA, nonché da altre imposte e dai dazi doganali per l'acquisto di beni e servizi rilevanti per l'attività di ricerca. Ciò comporterà minori entrate per 245 milioni di lire all'anno, a decorrere dal 2000.

La Commissione ritiene opportuno ratificare tale accordo e raccomanda, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

BASINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

1° febbraio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

1° febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 245 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

